



# COMUNE DI SAMASSI

## Provincia del Medio Campidano

**COPIA**

### Ordinanza Sindacale

Numero 5 Del 13-04-15

**Oggetto: DISCIPLINA E CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.**

#### IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;

CONSIDERATO che giungono sempre più numerose, da parte di cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

EVIDENZIATA pertanto la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia Legge 14 agosto 1991 n. 281 e L.R. 18 maggio 1994 n. 21;

RITENUTO quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;

PRESO ATTO che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali;

RITENUTO, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08.2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale N° 209 del 06.09.2013;

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 , N° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la legge 24.01.1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;

VISTA la Legge 14.08.91 N° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la legge Regionale N° 21/94 così come modificata e integrata dalla L.R. 35/96 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Igiene e Sanita';

Visto l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

## **ORDINA**

### **Art. 1- ANAGRAFATURA DEI CANI**

Ai proprietari la registrazione dei cani mediante anagrafatura, ad opera dei veterinari dell'Asl o da veterinari liberi professionisti, entro 10 giorni dalla nascita;

### **Art. 2 – CUSTODIA DEI CANI**

I proprietari e /o detentore devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

### **Art. 3- DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico " divieto di passeggio di cani":

**a)** Di munirsi idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

**b)** Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso suddetti strumenti. Tali deiezioni, contenute in idonei sacchetti, dovranno essere conferite come rifiuto organico-umido in alternativa, depositate negli appositi contenitori, installati nel comune e dislocati sul territorio.

### **Art. 4 - CONDOTTA DEI CANI**

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

A tal fine è fatto obbligo ai proprietari o detentori di ogni razza di cani di:

- 1) utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a m.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- 2) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- 3) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- 4) acquistare un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

- 5) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche regole di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- 6) rifacendosi all'art.61 del Regolamento comunale di polizia urbana:  
è vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

#### **Art.5- COMPORAMENTI VIETATI**

##### **E' Vietato:**

- a) L'addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività;
- b) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- c) La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, comma 2 e 3 della Legge 14.12.2000, N° 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 04.11.2010 N° 201;
- e) Possedere o detenere cani registrati come pericolosi dal servizio Veterinario:
- ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personali o a misura di sicurezza personale;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544 ter, 544 -quater, 544 quinquies del Codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della Legge 20 luglio 2004, N° 189;
  - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente;

#### **Art. 6- SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00;

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza entri in vigore il giorno successivo la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento, attraverso il Comando di Polizia Locale sia inviato:

- All'ASL n.6 di Sanluri, dipartimento della prevenzione ;
- Stazione Carabinieri;
- Stazione di Sanluri del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale;

La Polizia Locale e tutti gli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Sindaco  
F.to Dr. Enrico Pusceddu

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-04-2015 al 29-04-2015

Lì 14-04-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: DR. ZEDDA SEBASTIANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì 14-04-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. ZEDDA SEBASTIANO